

N. R.G. 8050/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composta da:

Dott.ssa Gabriella Ratti	Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando	Giudice
Dottor Enrico Astuni	Giudice

Ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. di R.G 8050/2021, promossa da:

PAOLO VISSANI Group s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Giustozzi del Foro di Macerata

Parte attrice in opposizione

CONTRO

RAFFAELE TREMATORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Castellano del Foro di Torino

Parte convenuta opposta

pagina 1 di 8





Conclusioni delle parti

Parte attrice

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa:

in via preliminare e pregiudiziale

- disporre ex art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo contraddistinto al n.1598, n.3994/2021 R.G., n. Rep. 2309/2021 emesso dal Tribunale di Torino in data 26.2.2021 e notificato il successivo 05.03.2021;

-dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore di un Collegio arbitrale, o, in subordine, in favore del Tribunale di Macerata e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo n.1598 del 26.2.2021, n. 3994/2021 R.G., n. Rep. 2309/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 26.2.2021 e notificato il successivo 05.03.2021;

In via principale e nel merito:

-accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di cessione di quote intercorso in data 3.3.2015 e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo n.1598 del 26.2.2021, n. 3994/2021 R.G., n. Rep. 2309/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 26.2.2021 e notificato il successivo 05.03.2021;

-in ogni caso dichiarare nullo, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo n.1598 del 26.2.2021, n. 3994/2021 R.G., n. Rep. 2309/2021, emesso dal Tribunale di Torino in data 26.2.2021 e notificato il successivo 05.03.2021;

-in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, compensare la somma ingiunta con la maggior somma dovuta dal Sig.



Raffaele Trematore, a titolo di restituzione degli importi già versati dalla società Paolo Vissani Group srl;

In via riconvenzionale:

-accertare e dichiarare, per tutte le ragioni dedotte, la nullità e/o l'annullamento del contratto di cessione di quote intercorso in data 3.3.2015 e per l'effetto condannare il Sig. Raffaele Trematore alla restituzione della somma di € 170.000,00 in favore della Paolo Vissani Group srl, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese di giudizio e compensi professionali.

Parte convenuta

Nel merito in via principale

Dato atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione di sussistenza della clausola compromissoria:

- dichiarare l'incompetenza del Tribunale per essere la causa devoluta in arbitri ai sensi dell'art. 10.3 del contratto di cessione quote, con revoca del decreto ingiuntivo opposto; fissare termine per la riassunzione;
- dichiarare interamente compensate le spese di causa.

In subordine

Nel caso in cui non fosse accolta l'eccezione di competenza arbitrale:

nel merito

confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare come dovuta dalla Paolo Vissani Group s.r.l. (già Paolo Vissani srl) (P.IVA: 01836550432), in persona del legale rappresentante, la somma di € 100.000,00, oltre gli interessi legali dalla scadenza di ogni cambiale al saldo.

In via riconvenzionale

Respingere la domanda.

In ogni caso

Con vittoria nelle spese.



MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto immediatamente esecutivo ex art. 642 cpc ed emesso in data 26.2.2021, il Tribunale di Torino ha ingiunto all'odierna parte attrice in opposizione il pagamento di € 100.000,00 oltre interessi e spese. Il predetto decreto è stato emesso su istanza di Raffaele Trematore per il mancato pagamento di 10 titoli cambiari rilasciati dalla Società opponente.

2. Avverso detto decreto, ha proposto opposizione la società Paolo Vissani Group srl premettendo, in fatto, la vicenda contrattuale che aveva portato alla emissione dei titoli cambiario monitoriamente azionati.

Parte attrice ha esposto che in data 3.3.16 la Paolo Vissani Group srl e il signor Trematore avevano sottoscritto un contratto con il quale il sig. Trematore aveva ceduto alla società Paolo Vissani Group srl le quote, di sua proprietà, della società Gea Group srl in liquidazione al prezzo di euro 270.000,00. Detto importo doveva essere corrisposto mediante 25 ratei mensili garantiti da titoli cambiari che erano stati rilasciati contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione e la somma oggetto del decreto ingiuntivo rappresentava l'importo residuo del prezzo della compravendita. Il prezzo attribuito alle quote compravendute era stato determinato da un credito Iva della società Gea (previsto al punto 4.9. del contratto di cessione e pari ad euro 547.623,00) e al predetto contratto era poi seguita la fusione delle due società mediante atto a rogito Notaio Gentilucci 16.3.2017. In data 12.12.18, tuttavia, la Paolo Vissani Group srl (in qualità di incorporante di Gea Group srl in liquidazione) si era vista notificare un avviso di accertamento per il complessivo importo di euro 1.330.014,82, oltre alle sanzioni pari ad euro 1.352.478,60, relative al maggior reddito e maggiori imposte Ires, Iva e Irap contestate alla Gea Group srl per l'annualità 2012. In conseguenza di ciò, essa attrice aveva immediatamente sospeso il pagamento delle cambiali e aveva impugnato l'avviso di accertamento notificato, ma la Commissione Tributaria Provincia di Milano aveva rigettato il ricorso.

Ciò premesso in fatto, parte attrice ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale di Torino attesa la clausola compromissoria prevista al punto 10.3 della scrittura privata di cessione



quote e, in subordine, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Macerata, quale luogo di sottoscrizione del contratto. Nel merito, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, formulando altresì domanda riconvenzionale.

3. Con ordinanza emessa in data 5.5.21, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.5.21, il GI – in applicazione dell'art. 649 cpc – ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.

4. Parte convenuta opposta si è costituita in giudizio aderendo espressamente all'eccezione preliminare di parte attrice e chiedendo la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito per essere la causa devoluta in arbitri ai sensi dell'art. 10.3 del contratto di cessione quote. Nel merito, ha contestato la prospettazione attorea rilevando, in sintesi, che la problematica erariale illustrata da parte attrice era sorta solo per il mancato adempimento da parte dell'opponente alla richiesta degli uffici preposti al controllo.

5. La causa è stata quindi mandata a precisazione delle conclusioni e trattenuta a decisione collegiale all'udienza del 4.10.21, previa assegnazione di gg. 20+20 per il deposito degli scritti conclusivi.

6. L'eccezione preliminare di parte attrice in opposizione afferente la competenza arbitrale a decidere la presente controversia - controversia trae origine dal contratto di cessione quote della srl Gea Group in liquidazione stipulato inter partes in data 3.3.16 – è fondata.

La clausola di cui al punto 10.3 del contratto di cessione stabilisce infatti che *“Tutte le controversie relative all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) Arbitri, nominati uni dall'Acquirente, un altro dal Venditore e il terzo dai primi due d'accordo ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano (MI), che provvederà anche all'eventuale nomina degli Arbitri delle Parti in*



caso di loro inerzia" e quindi ricomprende, come del resto riconosciuto anche da parte convenuta opposta che ha aderito all'eccezione dell'opponente, anche la vicenda oggetto di causa che, come si è visto, concerne il pagamento del prezzo della cessione quote e quindi l'esecuzione del contratto.

Peraltro, la controversia in esame, non riguardando diritti indisponibili – in altri termini, non avendo ad oggetto interessi della società e/o non concernendo la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (quali, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio) (cfr. Cass., sez. VI, 30.09.2015, n.19546) - può senz'altro formare oggetto di clausola compromissoria e, pertanto, essere sottoposta ad arbitrato.

Il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato, essendo pacifico che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - quando, come nel caso, ritiene fondata l'eccezione - deve dichiarare la propria incompetenza e revocare il decreto ingiuntivo.

7. Le spese.

Pacifico ed incontroverso che il presente giudizio debba essere definito con sentenza (cfr. art. 819 ter cpc) e che, con la sentenza che chiude il processo innanzi a lui, il giudice provvede anche sulle spese.

Parte convenuta opposta chiede che le spese vengano dichiarate compensate atteso che l'esistenza della clausola compromissoria deve essere eccepita dalla parte (la quale potrebbe anche astenersi dal rilievo ed accettare la competenza statale) e che quindi l'azione ordinaria non è inammissibile ab origine. Vero che l'azione ordinaria (nel caso procedura monitoria) è ammissibile e che clausola compromissoria/competenza arbitrale deve essere eccepita, tuttavia il Collegio dissente dalle conseguenze in punto spese processuali che vorrebbe trarne Raffaele Trematore.

Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc, criterio cui può derogarsi – ex art. 92 cpc (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2018 n. 77) - quando vi è soccombenza reciproca, assoluta



novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni.

Nessuna di queste situazioni è però ravvisabile nel caso di specie, rilevando invece, ai fini che qui interessano, solo che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente, venga revocato. Si richiama, *ex multis*, Cass. 2019 n. 9035: *"il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.)"*.

E nella stessa sentenza, la Suprema Corte ha precisato che *"...ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa in quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 cpc ..."*.

8. Atteso quanto sopra esposto, le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, devono essere poste a carico di parte convenuta opposta (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 260.000, valori minimi atteso che la controversia si è risolta su questione preliminare, riduzione della fase istruttoria/trattazione in assenza di prove costituenti).

PQM

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. **8050/2021**, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede:





Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'avvenuta devoluzione della controversia ad arbitrato;

Revoca il decreto ingiuntivo opposto;

Condanna Raffaele Trematore a rimborsare a Paolo Vissani Group srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro 5.800,00 oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso dalla Sezione I civile – Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino, nella camera di consiglio del 17.12.21.

La Presidente est.

Dott.ssa Gabriella Ratti

Arbitrato in Italia

